

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA), con sede legale in Via Po, 14 – 00198 ROMA, C.F. 97231970589 - P.I. 08183101008 rappresentato nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973 e domiciliato per la carica nella sede sopra indicata.

e

AGRONOTIZIE di Valmori Ivano & C. S.a.s., via Gallo Marcucci, 24 – 48018 Faenza (RA) – P.IVA IT02075310397 (di seguito Agronotizie) editrice del quotidiano on-line *AgroNotizie*, rappresentata dal Socio Accomandatario, dr. Ivano Valmori, domiciliato per la carica in Faenza, via G. Marcucci, 23/a.

PREMESSO CHE

- il CREA, Ente di diritto pubblico non economico istituito con D.L. n° 454 del 29/10/1999, riordinato dall'art. 1, comma 381, come previsto dalla Legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), posto sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- l'art. 2, comma 2, dello Statuto del CREA prevede che per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali;
- AGRONOTIZIE sas di Valmori Ivano & C. è l'editore del quotidiano on line di settore agricolo *AgroNotizie*, nato nel 2004, ed è oggi la testata leader dell'informazione del settore agricolo a livello nazionale. Da oltre un anno ha attivato un ufficio di corrispondenza nel sud Italia con base operativa a Capua (CE);
- AGRONOTIZIE prevede di sviluppare rapporti di partnership con soggetti qualificati, pubblici e privati, impegnati nella ricerca e nell'innovazione in ambito agro-zootecnico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante del presente *protocollo d'intesa*

Articolo 1 – Finalità

Il CREA e AGRONOTIZIE intendono mettere a disposizione specifiche competenze al fine di una collaborazione che migliori l'efficacia nel promuovere ed ideare azioni e progetti per il miglioramento delle filiere delle colture industriali, partecipando ad iniziative, anche comunitarie, con la realizzazione di progetti e campagne di educazione agroalimentare, la messa in comune di dati della ricerca, per una loro implementazione, diffusione e divulgazione.

Articolo 2 – Oggetto dell'accordo

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione: scientifica, culturale, didattica e divulgativa, per migliorare la velocità di diffusione dell'innovazione in agricoltura, anche attraverso la partecipazione a progetti di filiera, congiuntamente ai privati, di diversi comparti produttivi, sia food che no-food.

Ciò al fine di supportare non solo le imprese nazionali, che operano nelle diverse realtà territoriali, ma anche le OP, i consorzi ed i singoli produttori, attraverso attività di trasferimento tecnologico di prodotti della ricerca già maturi, e/o con sviluppo di percorsi di innovazione e di analisi della supply chain, con particolare riferimento alle fasi della produzione e della allocazione delle materie prime, attività formative e di disseminazione a favore di agricoltori e gruppi di agricoltori, utilizzando ogni modalità anche innovativa di diffusione delle informazioni e di crescita culturale degli operatori del settore.

Articolo 3 - Impegni e aspetti economici

Tutte le attività inerenti il presente accordo saranno senza oneri a carico delle parti.

Le iniziative, di cui ai precedenti articoli, saranno individuate concordemente dalle parti e saranno disciplinate attraverso specifiche convenzioni con soggetti terzi, da stipulare nel rispetto delle normative di riferimento nelle quali verranno individuate le risorse, anche finanziarie, necessarie alla realizzazione delle attività medesime.

Le specifiche convenzioni e/o contratti regoleranno tutti gli aspetti della collaborazione ivi compreso: termini, modalità e impegni a carico delle singole parti.

Articolo 4 - Soggetti responsabili

Le parti nominano, quali responsabili del coordinamento e della gestione delle attività e ai quali si potrà fare riferimento per ogni necessità:

- per il CREA il Dott. Giuseppe Bruni
- per AGRONOTIZIE il Dott. Ivano Valmori.

È compito dei responsabili del coordinamento individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo.

I due responsabili scientifici inoltre provvederanno a:

- individuare per ogni singola attività dei specifici collaboratori;
- concordare un Programma di attività, specifico per ogni iniziativa;
- redigere un piano di attuazione per ciascuna attività secondo la programmazione concordata.

Articolo 5 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

La proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui al presente protocollo appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori dal presente accordo.

Articolo 7 - Pubblicazioni

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà ricevere il nulla osta dell'altra parte.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale specifica convenzione attuativa.

Articolo 8 - Durata e scadenza

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicito nuovo accordo tra le parti.

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia che potrà intercorrere tra le parti sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro che sarà individuato secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.

Articolo 10 - Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

Articolo 11 - Registrazione e bolli

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

L'imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi Euro 16,00) è assolta dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Articolo 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente.

Per il CREA
Il Commissario Straordinario
(Dr. Salvatore Parlato)

per AGRONOTIZIE di Valori Ivano & C. sas
Il Socio Accomandatario
(Dr. Ivano Valmori)

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.